

## Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Debiti

### Par. 15

Così il par. 15: La scadenza dei debiti assume rilevanza per darne separata evidenza nello stato patrimoniale. L'art. 2424 c.c. richiede, infatti, la separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio successivo. Inoltre, l'art. 2427, numero 6, c.c. richiede in nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale.

Non si comprende il significato dell'ultima frase e quale contributo possa dare all'interpretazione delle norme del codice civile. Si suggerisce di eliminarla.

### Par. 19

L'ultimo capoverso del paragrafo 19 richiede quanto segue: Nella voce D.3) sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

Come è indicato nel par. 9, l'art. 2424, comma 2, c.c. prevede che "Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Pertanto si suggerisce la seguente integrazione dell'ultimo capoverso del paragrafo 19:

Nella voce D.3) sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante. **In applicazione dell'art. 2424, comma 2, c.c., nella nota integrativa va indicato l'ammontare iscritto nella voce D.3) Debiti verso soci per finanziamenti che è costituito da debiti verso una società controllante.**

### Par. 23

L'ultimo capoverso del paragrafo 23 richiede quanto segue: I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D.9), D.10) e D.11).

Per i motivi già indicati nel punto precedente si suggerisce la seguente integrazione dell'ultimo capoverso del paragrafo 23:

I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D.9), D.10) e D.11). **In applicazione dell'art. 2424, comma 2, c.c., nella nota integrativa va indicato l'ammontare iscritto in ciascuna delle voci D.9) Debiti verso imprese controllate, D.10) Debiti verso imprese collegate e D.11) Debiti verso imprese controllanti che è costituito da debiti verso fornitori.**

#### Par. 54

Il par. 54 dispone quanto segue: Nel caso di un prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola (zero coupon bond), l'ammortamento dell'aggio/disaggio è rilevato linearmente lungo la durata del prestito.

La disposizione sarebbe più chiara sostituendo l'espressione "linearmente" con "a quote costanti". Poiché la disposizione del par. 54 contraddice quella generale prevista nel par. 51 (e richiamata nel 53) che richiede l'applicazione del tasso di interesse effettivo, se si vuole concedere l'applicazione di un metodo semplificato sarebbe preferibile *consentire* la semplificazione, ma non *renderla obbligatoria*. Infatti deve comunque essere possibile applicare il metodo più corretto, che rispetta maggiormente il principio di competenza (come avviene nel documento 19 attualmente in vigore, che consente ma non impone il ricorso al metodo semplificato per determinare in via approssimativa l'interesse effettivo). Per maggiore chiarezza sugli effetti si consideri il seguente esempio:

in data 1/1/(n) si emette un prestito obbligazionario per un valore di 10.000 ad un prezzo di emissione di 9.300 da rimborsare in un'unica soluzione al termine dell'esercizio (n+3). Il tasso di interesse da corrispondere è del 10% (sul valore nominale). Gli interessi vengono corrisposti al 31/12 di ciascun esercizio.

Applicando la modalità prevista dal par. 51 sulla base dei movimenti finanziari dei quattro esercizi:

	Entrate	Uscite	di cui per pagamento interessi	di cui per rimborso capitale
1/1/(n)	9.300			
31/12/(n)		1.000	1.000	
31/12/(n+1)		1.000	1.000	
31/12/(n+2)		1.000	1.000	
31/12/(n+3)		11.000	1.000	10.000

mediante il calcolo del TIR si ottiene un tasso effettivo del prestito di 12,32%. Applicando questo tasso al capitale finanziato all'inizio di ogni periodo si possono determinare gli interessi che maturano nel periodo stesso (interessi di competenza) e, sottraendo gli interessi pagati, il debito finale che diviene il debito iniziale del periodo successivo:

	Debito iniziale	Interessi di competenza	Interessi pagati	Rimborso	Debito finale
(n)	9.300,00	1.145,78	1.000,00		9.445,78
(n+1)	9.445,78	1.163,74	1.000,00		9.609,52
(n+2)	9.609,52	1.183,91	1.000,00		9.793,43
(n+3)	9.793,43	1.206,57	1.000,00	1.000,00	—
Totale		4.700,00	4.000,00	1.000,00	

La quota di disaggio di competenza di ciascun esercizio può essere quindi calcolata per differenza tra l'interesse di competenza e l'interesse pagato:

	<i>Interessi di competenza</i>	<i>Interessi pagati</i>	<i>Quota di competenza del disaggio</i>
(n)	1.145,78	1.000,00	145,78
(n+1)	1.163,74	1.000,00	163,74
(n+2)	1.183,91	1.000,00	183,91
(n+3)	1.206,57	1.000,00	206,57
Totale			700,00

Utilizzando la modalità semplificata prevista dal par. 54 si avrebbe invece un disaggio pari a  $700/4 = 175$  in ciascun esercizio, che risulta diverso da quello di competenza.

Si suggerisce pertanto di modificare il par. 54 come segue:

Nel caso di un prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola (zero coupon bond), l'ammortamento dell'aggio/disaggio **può essere** rilevato a **quote costanti** lungo la durata del prestito.

## Par. 82

Così il par. 15: Nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo (inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine), e del principio della prudenza, il debitore effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti, totali o parziali, dal costo del bene, se vengono rispettate le condizioni riportate di seguito.

Lo scorporo degli interessi passivi impliciti è richiesto in primo luogo dal principio di competenza economica (che non viene citato nel par. 54). Infatti, nel caso di acquisto di beni e servizi con una consistente dilazione di pagamento il costo e il relativo debito riguardano congiuntamente:

- il bene (o il servizio) che è l'oggetto principale dell'acquisizione;
- un servizio di finanziamento accessorio.

Se il debito non è ancora stato pagato è evidente che l'impresa non ha ancora ricevuto (completamente) il servizio accessorio di finanziamento. Per il principio di competenza vanno quindi scorporati e sospesi i costi (interessi passivi) e la relativa quota di debito (attraverso in risconti) relativi ai servizi non ancora ricevuti. Si suggerisce pertanto di modificare il par. 82 come segue:

Nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo (inteso come prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine), **del principio della competenza economica e** del principio della prudenza, il debitore effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti, totali o parziali, dal costo del bene, se vengono rispettate le condizioni riportate di seguito.

## Par. 85

Il paragrafo 85 riporta quanto segue: Il valore di iniziale rilevazione del bene o del servizio, a seguito dello scorporo, coincide con il prezzo di mercato del bene o del servizio con pagamento a breve. Il valore iniziale del debito è rappresentato dal suo valore nominale.

Tale disposizione non chiarisce efficacemente quali siano le rilevazioni contabili da effettuare, come invece accade nella nuova bozza documento 15 (par. 20) che dispone così con riferimento al caso simmetrico dei crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi: si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi;
- gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

Si suggerisce pertanto di riformulare il par. 86 come segue:

**I debiti si rilevano inizialmente al valore nominale. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:**

- **il costo relativo all'acquisto del bene o del servizio con pagamento a breve;**
- **gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.**

#### **Par. 86**

Con riferimento allo scorporo degli interessi impliciti, nel documento 19 attualmente in vigore, alla fine del paragrafo M.XI.a. è previsto quanto segue: Se il mercato non consente di determinare il prezzo del bene a breve e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.

Questa disposizione è stata eliminata nella bozza del documento rivisto, che nel par. 86 introduce ulteriori elementi per la determinazione del prezzo di mercato qualora non fossero ottenibili informazioni dallo stesso fornitore. Non si considera però che il bene oggetto di acquisizione con dilazione di pagamento potrebbe essere un bene unico, magari costruito su specifiche dello stesso acquirente. In tali situazioni lo scorporo della componente finanziaria attraverso l'attualizzazione del debito risulta sicuramente la soluzione migliore. Nell'introduzione della bozza OIC 19 Parte fondi per rischi e oneri è scritto che è in corso una riflessione sull'ammissibilità sul piano giuridico del fenomeno dell'attualizzazione. È pertanto opportuno segnalare che in questo caso l'attualizzazione non ha l'effetto di far emergere una componente finanziaria in una operazione a esecuzione differita che non incorpora in realtà alcun servizio di finanziamento (come accade applicando gli IAS/IFRS nel caso dell'attualizzazione dei fondi per rischi ed oneri), ma ha lo scopo di evidenziare una componente finanziaria che è effettivamente presente nell'operazione e che – quando è possibile – viene determinata sottraendo dal valore nominale del debito, il prezzo di mercato a breve termine. In queste situazioni l'attualizzazione serve, come si è già detto nel commento al par. 82, a dare applicazione al principio di competenza economica, poiché permette di scorporare i costi (interessi passivi) e la relativa quota di debito (attraverso in risconti) relativi ai servizi non ancora ricevuti.

Si segnala anche che nel caso simmetrico dei crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi sia il documento 15 attualmente in vigore sia la nuova bozza non considerano affatto il prezzo di mercato a pronti del bene per lo scorporo della componente finanziaria, ma esclusivamente il valore attuale del credito.

Si suggerisce pertanto di integrare il par. 86 come segue:

Ai fini della individuazione del prezzo di mercato si rende necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore, ovvero, ove queste non fossero disponibili (caso raro, se non remoto) quelle rilevabili da altre fonti, ad esempio da fornitori di beni similari. Il prezzo di mercato del bene a breve termine è appropriatamente documentato e tale documentazione costituisce parte integrante del supporto contabile delle relative rilevazioni. **Se non è possibile determinare il prezzo di mercato e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzando il debito usando un tasso di interesse per finanziamenti idonei.**

#### **Par. 104**

Nel paragrafo 104 vengono riportate le disposizioni dell'art. 2427 del c.c. dando evidenza con lettere diverse alle singole richieste. Le prescrizioni del numero 6 dell'art. 2427 vengono riportate alle seguenti lettere:

- c. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (numero 6);
- d. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (numero 6);

Alla luce anche delle precisazioni contenute nel successivo par. 110 (l'indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti della società e non solo i crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, i soli debiti assistiti da garanzie reali) si suggerisce questa più ampia articolazione:

- c. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (numero 6);
- d. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie **(numero 6);**
- e. distintamente per ciascuna voce, la** specifica ripartizione secondo le aree geografiche (numero 6);